



IL FISCO SEMPLICE

u. 10
2025

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:
Settore Fiscalità d'Impresa
Tel. 06 5866 220 · E-mail tributario@confcommercio.it

L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

Manovra di bilancio 2026

Le priorità in materia fiscale di confcommercio

Lo scorso 17 settembre la **Confederazione** ha avuto un incontro ufficiale con il **Viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo**, al fine di portare all'attenzione del Governo le proprie priorità in materia fiscale in vista dell'emanazione della **Legge di Bilancio 2026**.

In tale incontro è stato evidenziato che la **Manovra di Bilancio 2026** si intreccia, inevitabilmente, con la **Legge Delega al Governo per la riforma fiscale**, il cui completo processo di attuazione resta imprescindibile per lo sviluppo e la crescita economica del nostro Paese.

In particolare, **promozione di "compliance"** (con specifico riferimento al **"concordato preventivo biennale"**), nonché contrasto e recupero di evasione ed elusione fiscale, possono essere linee d'azione concorrenti al finanziamento dell'impianto di **riforma dell'IRPEF**.

In considerazione, tanto del rallentamento della congiuntura economica, quanto dell'impatto del drenaggio fiscale sui redditi di medio livello e dell'avviata riduzione delle detrazioni, si ritiene urgente il conseguimento dell'obiettivo di riduzione della **seconda aliquota IRPEF** dal 35 per cento al **33 per cento**, nonché di quello dell'innalzamento del corrispondente **scaglione di reddito** da 50.000 euro a 60.000 euro.

Sempre al fine di sostenere i redditi medio-bassi e dare un impulso ai consumi – soprattutto in determinati periodi

dell'anno – si dovrebbe giungere, gradualmente, alla **detassazione**, in maniera strutturale, delle **tricesime mensilità**. Principio questo, tra l'altro, previsto dalla stessa Legge Delega al Governo per la riforma fiscale.

Analogamente, dovrebbe essere alleggerito il prelievo fiscale sugli **aumenti retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali**.

Inoltre, è necessario che venga resa strutturale la **maggiorazione del costo del lavoro ammessa in deduzione ai fini IRPEF ed IRES**, riguardante i nuovi assunti a tempo indeterminato, maggiorazione che la Legge di Bilancio per il 2025 ha prorogato per il triennio 2025-2027.

L'aforisma del mese

Che i contribuenti combattano una diuturna, incessante battaglia contro il fisco è cosa risaputa, ed è nella coscienza di tutti che la frode fiscale non potrà essere davvero considerata alla stregua degli altri reati finché le leggi tributarie rimarranno, quali sono, vessatorie e pesantissime e finché le sottili arti della frode rimarranno l'unica arma di difesa del contribuente contro le esorbitanze del fisco.

– Luigi Einaudi

Ancora, andrebbe resa strutturale la cosiddetta **"IRES premiale"** – ossia la riduzione di 4 punti percentuali (dal 24 per cento al **20 per cento**) dell'aliquota IRES per le imprese che investono in innovazione e creano nuova occupazione – introdotta, in via sperimentale, per il solo anno 2025.

Un analogo meccanismo andrebbe previsto ai fini IRPEF per gli imprenditori individuali e le società di persone che reinvestono gli utili nelle proprie aziende e, quindi, le patrimonializzano.

Bisogna, poi, avanzare nel processo di **abolizione dell'IRAP**. Oggi l'imposta regionale è stata abolita solo per le persone fisiche e le ditte individuali. Permane, invece, per le società di persone e le società di capitali.

Infine, quanto al riordino della riscossione, bisogna trovare adeguate soluzioni che consentano il discarico, di tutto o parte, dell'ingente magazzino dei carichi fiscali affidati all'agente della riscossione (**oltre 1.300 miliardi di euro**), prevedendo

anche una rateizzazione ampia e generalizzata dei medesimi carichi.

Su quest'ultimo fronte, si ritiene che sia necessaria una **"operazione verità"** per capire di questi carichi quanti possono essere abbandonati, quanti possono essere gestiti in modo differente e quanti possono, eventualmente, dare corso ad una rottamazione.

E questa **"operazione verità"** non può prescindere dall'esito dei lavori svolti dalla Commissione ministeriale per l'analisi del magazzino in carico all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

In conclusione, si ritiene che questa sia la "strada giusta" da seguire per rinnovare il sistema fiscale del nostro Paese, se davvero lo si vuole rendere struttura concorrente alla crescita ed alla competitività dell'Italia, oltre che alla sua coesione sociale e territoriale.



L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore **Fiscalità d'impresa**

TRATTAMENTO IVA DEI CORRISPETTIVI PER ATTIVITÀ TURISTICO-CULTURALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, PRIMO COMMA, N. 22), DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 633

Risposta dell'Agenzia delle Entrate ad interpello n. 229 del 3 settembre 2025

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 229 del 2025, ha chiarito il trattamento IVA applicabile ai corrispettivi percepiti da enti pubblici per attività di valorizzazione di siti storici e naturalistici. L'istanza riguardava visite guidate a una miniera, al parco speleologico e la traversata di un ponte tibetano. L'Agenzia ha ricordato che l'esenzione IVA prevista dall'art. 10, comma 1, n. 22) del D.P.R. n. 633/1972, si applica a musei, gallerie e istituti con finalità culturali, interpretandola però in senso restrittivo. Le visite alla miniera e al parco speleologico sono state riconosciute come attività educative e formative legate a beni culturali, pertanto esenti da IVA, includendo anche i servizi accessori inscindibili. Al contrario, la traversata del ponte tibetano, di natura prevalentemente ricreativa e priva di contenuto culturale, è soggetta a IVA ordinaria. Quanto alla certificazione, per le attività esenti è richiesto l'uso di biglietterie automatizzate o misuratori fiscali con trasmissione dei dati alla SIAE, mentre per la traversata del ponte resta valido il regime già adottato dall'ente.

CONCORDATO PREVENTIVO – CONSECUZIONE TRA PROCEDURE CONCORSUALI - EMISSIONE NOTA DI VARIAZIONE EX ART. 26 D.P.R. 633 DEL 1972

Interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 234 del 9 settembre 2025

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a Interpello n. 234 del 9 settembre 2025, ha chiarito il trattamento IVA dei crediti non riscossi nell'ambito di un concordato preventivo. Il caso riguarda la società ALFA, creditrice di BETA, che ha subito un taglio del proprio credito a seguito dell'omologazione del piano di concordato nel 2024. L'Agenzia ha ripercorso l'evoluzione dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, evidenziando come, dopo la riforma del 2021 (D.L. 73/2021), il creditore possa emettere la nota di variazione IVA già dal momento in cui il debitore è ammesso alla procedura concorsuale, senza attendere la sua chiusura. Tuttavia, ha precisato che tale facoltà non è un obbligo. Nel caso specifico, poiché le due procedure di BETA (2020 e 2022) sono autonome, trova applicazione la disciplina post-riforma. Pertanto, ALFA può scegliere di attendere la conclusione del concordato e, solo in caso di esito infruttuoso, emettere la nota di variazione in diminuzione per recuperare l'IVA relativa alla parte di credito non incassata.

CARTA PREPAGATA DISTRIBUZIONE CARBURANTE – BUONO CORRISPETTIVO "MULTIUSO" (ARTICOLO 6–QUATER DEL D.P.R. N. 633 DEL 1972)

Risposta Agenzia delle Entrate n. 235 del 2025

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a Interpello n. 235 del 2025, ha esaminato il tema del trattamento IVA delle carte prepagate per la distribuzione di carburante. Le carte prepagate, per le quali è stato presentato l'interpello, consentono di acquistare un determinato tipo di carburante presso una specifica stazione di servizio, ma la quantità non può essere definita in anticipo, poiché dipende dal prezzo variabile del carburante. Proprio per questa ragione, secondo l'Agenzia delle Entrate, le carte non possono essere considerate buoni monouso, ma debbono essere qualificate come buoni multiuso. Da ciò deriva che la rilevanza IVA si manifesta solo quando la carta viene utilizzata per l'acquisto del carburante, e non al momento della ricarica. Risultano quindi superate le indicazioni fornite in passato con la circolare n. 8/E del 2018, che invece collegavano l'adempimento IVA al momento della ricarica.

CESSAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – VARIAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 236 del 10 settembre 2025

Con la Risposta n. 236 del 10 settembre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'aggiornamento dei codici attività ATECO 2025 non comporta automaticamente la cessazione del Concordato Preventivo Biennale (CPB). Il caso esaminato riguarda una società agente plurimandatario nel settore del noleggio auto, che, con l'introduzione del nuovo codice 77.51.00 (ISA EG61U), ha sostituito il precedente codice collegato all'ISA CM09U. L'Agenzia ha precisato che il cambiamento del codice ATECO, se dovuto a un aggiornamento della classificazione statistica e non a un effettivo mutamento dell'attività, non integra la causa di cessazione prevista dall'art. 21 del D.lgs. 13/2024. Si tratta, infatti, di una mera riclassificazione formale, che non altera la natura dell'attività svolta. Il principio è in linea con quanto già affermato nella circolare n. 18/E del 2024, nelle FAQ di maggio 2025 e nella risoluzione n. 24/E/2025. In conclusione, il CPB resta valido purché non intervenga una modifica sostanziale dell'attività economica esercitata.

RESTITUZIONE DELL'IVA NON DOVUTA

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 50 del 2 ottobre 2025

Con la Risoluzione n. 50 del 2 ottobre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 30-ter del D.P.R. n. 633/1972, riguardante la restituzione dell'IVA non dovuta in caso di accertamento definitivo. La questione riguarda situazioni in cui un rapporto contrattuale venga riqualificato dall'Amministrazione finanziaria — ad esempio, da contratto d'appalto di servizi a contratto di somministrazione di lavoro — con conseguente recupero dell'IVA originariamente applicata. L'Agenzia ha ricordato che il prestatore può chiedere la restituzione dell'imposta entro due anni, ma solo dopo aver rimborsato al committente l'importo indebitamente addebitato e da questo restituito all'Erario. Tale facoltà è, tuttavia, esclusa in presenza di frodi fiscali, come stabilito dal comma 3 dello stesso articolo. In particolare, quando la riqualificazione contrattuale comporta l'invalidità del rapporto e l'inapplicabilità dell'IVA alle prestazioni rese, non è ammessa alcuna restituzione dell'imposta versata, poiché manca un presupposto imponibile valido ai fini IVA.

RISPOSTE A QUESITI IN TEMA DI: REDDITI DEI "LAVORATORI SPORTIVI; DISCIPLINA DEI "PREMI" NELL'AMBITO DEL DILETTANTISMO; IRAP DEGLI ENTI SPORTIVI DEL DILETTANTISMO – DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2021, N. 36, RECANTE «RIORDINO E RIFORMA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI SPORTIVI PROFESSIONISTICI E DILETTANTISTICI, NONCHÉ DI LAVORO SPORTIVO»

Risposta a consulenza giuridica dell'Agenzia delle Entrate n. 14 del 30 settembre 2025

L'Agenzia delle Entrate, in risposta alla consulenza giuridica n. 14 del 30 settembre 2025, ha fornito importanti chiarimenti in merito ad alcune disposizioni introdotte dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Il rapporto di lavoro sportivo, sia che si svolga nell'ambito del settore del dilettantismo che del professionismo, può essere regolato da contratti di lavoro subordinato, o di collaborazione coordinata e continuativa, oppure ancora da contratti che regolano un rapporto di lavoro autonomo.

La riforma introdotta dal D.Lgs. n. 36/2021, ha ridefinito in modo organico il trattamento fiscale dei compensi corrisposti ai lavoratori sportivi dilettanti. Uno dei punti centrali riguarda la soglia di esenzione pari a 15.000 euro annui, che rappresenta una vera e propria franchigia fiscale: entro questo limite, i compensi percepiti non concorrono alla formazione della base imponibile e dunque non sono soggetti a tassazione.

COLLEGAMENTO TRA POS E REGISTRATORE DI CASSA

DOMANDA Si chiedono chiarimenti in merito all'entrata in vigore, a partire dal prossimo gennaio, dell'obbligo di collegamento del flusso tra POS e registratore di cassa per la vendita di libri.

RISPOSTA L'obbligo di integrazione tra sistemi di pagamento elettronico e misuratori fiscali è stato introdotto dal legislatore con finalità di contrasto all'evasione e di tracciabilità delle operazioni e riguarda tutti i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 633 del 1972, i quali devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente, all'Agenzia delle entrate, i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Pertanto, non sono tenute all'adempimento dell'obbligo in questione gli esercenti che, ad oggi, svolgono le attività esonerate dalla certificazione dei corrispettivi, ai sensi del D.P.R. n. 696 del 1996, tra le quali sono ricomprese le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri. Occorre distinguere:

- vendite soggette a certificazione fiscale in questi casi la transazione deve essere registrata dal registratore telematico e, pertanto, rientra nell'obbligo di integrazione con il POS;
- vendite esenti o fuori campo IVA, come nel caso dei libri permane il regime agevolativo che esonera dall'obbligo di emissione dello scontrino fiscale, limitandosi alla sola annotazione nei registri IVA o, in taluni casi, al rilascio della fattura su richiesta del cliente.

Ne consegue che per la vendita di libri - non soggetta all'obbligo di emissione dello scontrino fiscale - non sussista l'obbligo di collegamento tra POS e registratore telematico.

VEICOLI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI

DOMANDA Si chiede se c'è differenza di scarico dei relativi costi del canone di noleggio a seconda se si prende un'automobile immatricolata solo come tale, oppure un'automobile immatricolata come autocarro promiscuo.

RISPOSTA Nel caso di un'autovettura immatricolata come tale, utilizzata da un dipendente e concessa anche per uso promiscuo, trovano applicazione i limiti ordinari previsti dall'articolo 164 del TUIR. In particolare, i costi di noleggio sono deducibili nella misura del 70%, senza limiti di importo, se il veicolo è assegnato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta. L'IVA, invece, è detraibile al 40%.

Diverso è il caso di un veicolo immatricolato come autocarro (categoria N1). In linea di principio, se il mezzo presenta caratteristiche tecniche tali da essere effettivamente destinato al trasporto di merci e risulta utilizzato esclusivamente nell'attività d'impresa, i relativi costi (incluso il canone di noleggio) sono integralmente deducibili e l'IVA è interamente detraibile. Tuttavia, quando l'autocarro viene utilizzato anche a fini personali dal dipendente o presenta caratteristiche di "autocarro promiscuo" (cioè un veicolo che, pur formalmente immatricolato come N1, ha allestimenti e dotazioni simili a un'autovettura), l'Agenzia delle Entrate tende a riqualificare il mezzo come autovettura, applicando i medesimi limiti previsti per queste ultime.

In specie, nel provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 6 dicembre 2006, avente ad oggetto l'individuazione dei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone, è espressamente affermato che "i veicoli individuati dal presente provvedimento, indipendentemente dal fatto che, ai fini amministrativi, risultino omologati come autocarri, concorrono alla formazione del reddito nelle stesse modalità delle autovetture quando si tratti di utilizzo promiscuo o personale".

TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE DI UN LAVORATORE ITALIANO RESIDENTE ALL'ESTERO

DOMANDA Si chiedono chiarimenti in merito al trattamento fiscale e previdenziale di un lavoratore dipendente da impresa Italiana che decide di trasferire la propria residenza e domicilio fiscale in un Paese extra-UE, ove il datore di lavoro non ha alcuna filiale, svolgendo l'attività lavorativa in modalità da remoto.

RISPOSTA Secondo il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, art. 2), una persona è considerata residente in Italia se è iscritta all'anagrafe della popolazione residente, ha il domicilio o la dimora abituale in Italia, oppure soggiorna per più di 183 giorni l'anno nel Paese. Se il lavoratore mantiene la residenza anagrafica in Italia, continuerà ad essere considerato residente fiscale italiano e sarà quindi tenuto a dichiarare in Italia tutti i redditi prodotti, anche quelli percepiti lavorando dall'estero. Se invece si iscrive all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), formalizzando il trasferimento, il lavoratore sarà considerato fiscalmente residente nel Paese estero. In questo caso, il reddito da lavoro dipendente sarà generalmente tassato nel Paese estero secondo la normativa locale. Tuttavia, per evitare la doppia imposizione, è necessario verificare l'esistenza di una convenzione contro la doppia imposizione tra Italia e il Paese in cui ci si trasferisce, che permette di ottenere un credito d'imposta in Italia per le imposte già pagate all'estero.

LETTERE D'INTENTO

DOMANDA Vengono chieste osservazioni in tema di lettere d'intento la cui applicazione è disciplinata dall'art. 8 comma 1 lett. c) del D.P.R. n. 633/1972.

RISPOSTA L'art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, stabilisce che il cedente, per applicare la non imponibilità IVA, debba unicamente verificare tramite il protocollo telematico l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento da parte dell'esportatore abituale. Tale interpretazione, costantemente confermata dalla prassi amministrativa, esclude ulteriori obblighi di accertamento in capo al fornitore, ponendo la responsabilità per eventuali dichiarazioni false sul cessionario. Tuttavia, la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze n. 15679/2024 e n. 33489/2024) ha introdotto un orientamento più rigoroso, richiedendo al cedente di dimostrare la sussistenza dei presupposti sostanziali e l'adozione di comportamenti "accorti", in linea con i principi unionali in materia di frodi IVA. Tale impostazione, non prevista dalla normativa, determina un aggravio di responsabilità e incertezza operativa per le imprese. Confcommercio seguirà con attenzione gli sviluppi giurisprudenziali e amministrativi, promuovendo il dialogo istituzionale per garantire chiarezza applicativa e tutela della certezza del diritto.

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE - CAUSE DI DECADENZA ED ESCLUSIONE

DOMANDA Si chiedono chiarimenti in merito alle modalità di esclusione e decadenza dalla disciplina del Concordato Preventivo Biennale nel caso in cui un contribuente, dopo aver firmato l'adesione, si rende conto di possedere notevoli debiti tributari.

RISPOSTA In relazione al quesito formulato, si richiama la disciplina del Concordato Preventivo Biennale di cui al D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, e in particolare l'articolo 22, che individua i casi di esclusione e decadenza. Tale norma prevede che, in assenza dei requisiti richiesti – come nel caso di rilevanti debiti tributari – il concordato perda efficacia, con l'obbligo per il contribuente di determinare e dichiarare il reddito secondo le regole ordinarie, come se non avesse mai aderito al regime agevolato. La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 28 giugno 2024 conferma che, in caso di decadenza, non sussiste più alcun vincolo al reddito concordato, dovendosi applicare integralmente la normativa ordinaria. Coerentemente con l'interpretazione dottrinale prevalente, la vincolatività del reddito concordato opera solo se il rapporto resta valido per l'intero biennio. Pertanto, nel caso prospettato, la corretta soluzione consiste nella presentazione di una dichiarazione integrativa correttiva nei termini (art. 2, comma 8, DPR 322/1998), sostituendo la dichiarazione basata sul concordato con una determinata secondo le regole ordinarie, così da riallineare la posizione fiscale al reddito effettivo.

IVA MENSE AZIENDALI E BAR INTERNI

DOMANDA Si chiedono chiarimenti in merito al regime IVA applicabile ai servizi di mensa aziendale e di bar interno.

RISPOSTA Il n. 37) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 4% per le somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, oltre che in quelle scolastiche e per indigenti.

L'Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito (vd., Circolare n. 328/E del 1997; Circolare n. 207/E del 2000), che l'aliquota agevolata si applica a condizione che si tratti di un vero e proprio servizio mensa, caratterizzato da accesso riservato ai dipendenti, con menù e prezzi predeterminati in convenzione, e con sistemi di riconoscimento (badge, tessere, ecc.) che consentano di individuare gli aventi diritto.

Con la risposta n. 19/2024, l'Agenzia ha ribadito che al servizio di mensa, erogato tramite badge agli aventi diritto, si applica l'aliquota ridotta del 4%; al contrario, le prestazioni rese a soggetti esterni e il servizio di bar-tavola fredda restano soggetti all'aliquota ordinaria del 10%.

Dato quanto suesposto, in relazione al quesito, è possibile affermare che:

- per i pasti somministrati ai dipendenti, attraverso la mensa aziendale gestita in appalto, si applica l'aliquota del 4%;
- per eventuali altri fruitori del servizio (clienti, fornitori, visitatori), l'aliquota corretta è il 10%;
- al servizio bar, anche se collocato nei locali dell'ente, non è riconosciuta la natura di mensa aziendale e quindi resta soggetto all'aliquota del 10% per tutti gli utenti.





Novembre

LUNEDÌ 10 NOVEMBRE

Dichiarazioni integrative

Invio telematico del Mod. 730/2025 integrativo e dichiarazione rettificativa

Dichiarazioni integrative

Consegna 730-3 e 730-4 integrativo da parte del CAF o del professionista abilitato in caso di 730 integrativo

LUNEDÌ 17 NOVEMBRE

Liquidazioni periodiche Iva

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile e trimestrale

Acconti Irpef, Ires, Irap

Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2025 ed IRAP 2025

Liquidazioni periodiche Iva

Rateizzazione versamento IVA annuale

Ritenute di imposta e di acconto › Tipologie di ritenute

Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile

Ritenute di imposta e di acconto › Tipologie di ritenute

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni

Esterometro

Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive

Redditi diversi di natura finanziaria

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)

Accise

Versamento imposta di produzione e consumo

Redditi diversi di natura finanziaria

Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale

Tobin tax

Versamento imposta sulle transazioni finanziarie

Partecipazioni - Rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni

Versamento terza ed ultima rata imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto di partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2023

Terreni - Rivalutazione dei terreni

Versamento terza ed ultima rata imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola per i soggetti che intendono rivalutare i terreni posseduti al 1° gennaio 2023

Criptovalute

Versamento terza ed ultima rivalutazione criptovalute al 1° gennaio 2023

GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE**Credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici**

Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE**Intrastat**

Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni

